

REGIONE PIEMONTE

Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786. (Art. 22)

Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte.

Publicata nel B.U. Piemonte 8 ottobre 2009, n. 40, suppl.

(...)

Articolo 22

Commissioni permanenti.

1. Sono costituite sei Commissioni permanenti del Consiglio, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto.

II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni.

III Commissione: Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori.

IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.

V Commissione: Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.

VI Commissione: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.

2. Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede referente, consultiva, legislativa e redigente ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 nonché le funzioni previste dallo Statuto, in particolare quelle di cui all'articolo 49.

3. L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'autonomia funzionale del Consiglio, fornisce alle Commissioni le necessarie strutture di supporto.

(...)